



Tribunale ordinario di Brescia



Giurisprudenza della sezione terza civile

Famiglia, successioni a causa di morte e altre materie di cognizione collegiale

anno 2019¹

(a cura del giudice della sezione Andrea Giovanni Melani)

¹ Le date delle decisioni si riferiscono alla deliberazione in camera di consiglio.

INDICE

Parte prima – Diritto di famiglia	3
Parte seconda – Diritto delle successioni a causa di morte	18
Parte Terza – Altre materie	21

GIURISDIZIONE

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 16 maggio 2019

SOTTRAZIONE DI MINORI – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RIMPATRIO PRESSO LO STATO IN CUI SI TROVA IL MINORE – GIURISDIZIONE ITALIANA – DIFETTO

Il giudice italiano non ha giurisdizione sulla domanda di ritorno del minore, qualora il ricorrente abbia già attivato la procedura di rimpatrio ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 (Aspetti civili della sottrazione internazionale di minori), così radicando la competenza dell'autorità dello Stato contraente in cui si trova il minore ai sensi degli artt. 12 e 13 della convenzione stessa.

Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003 non deroga alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 – in base alla quale la decisione sull'istanza di rientro nel luogo di residenza del minore illecitamente trasferito spetta all'autorità competente dello Stato in cui si trova –, poiché prevede, per un periodo di tempo limitato, la competenza giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento, a condizione che sia tempestivamente presentata e successivamente accolta un'istanza di rientro.

È possibile dunque che si verifichi uno sdoppiamento della competenza giurisdizionale sul rientro e sull'affidamento, teso a garantire, da un lato, che la decisione sul rientro sia presa dal giudice del luogo in cui il minore si trova, in base al criterio di prossimità e possibilità di ascolto, e, dall'altro, ad impedire che la sottrazione illecita del minore favorisca, con lo spostamento della giurisdizione, il suo autore.

(Nel caso di specie, si è ritenuto ricorrente lo sdoppiamento di competenza giurisdizionale, cosicché all'autorità francese spettava la decisione sull'istanza di rientro, mentre al giudice italiano spettava la decisione sull'affidamento, sul collocamento e sul mantenimento del minore).

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 6 giugno 2019

DIVORZIO – CITTADINANZA ALBANESE DEI CONIUGI – MATRIMONIO CELEBRATO IN ALBANIA – RESIDENZA DELLA SOLA MOGLIE IN ITALIA PER UN PERIODO INFERIORE ALL'ANNO ANTERIORE AL DEPOSITO DEL RICORSO – GIURISDIZIONE ITALIANA – DIFETTO

Nel processo di divorzio di coniugi albanesi, che hanno contratto matrimonio in Albania, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto, non potendo applicare i criteri della residenza abituale dei coniugi e della residenza abituale del convenuto, non risulta soddisfatto il criterio della residenza abituale della ricorrente in Italia, perché inferiore all'anno nel periodo immediatamente prima della domanda ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 6 giugno 2019

DIVORZIO – PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA PROLE – CITTADINANZA ROMENA DEI CONIUGI – RESIDENZA ITALIANA DEI CONIUGI E DELLA PROLE – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN MODO CONGIUNTO – GIURISDIZIONE ITALIANA – SUSSISTENZA

Ricorre la giurisdizione italiana, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003 e del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2008, sia con riferimento alla pronuncia sullo *status familiae*, sia con riferimento ai provvedimenti inerenti alla prole, quando, pur avendo entrambe le parti cittadinanza romena, è pacifico che le stesse, così come il figlio minore, siano residenti in Italia, ed inoltre, avendo le parti rassegnato conclusioni congiunte, si può ritenere sussistente un accordo anche in punto di giurisdizione.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 31 ottobre 2019

RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO – OPPOSIZIONE (ART. 250, CO. 4, C.C.) – ELEMENTI DI INTERNAZIONALITÀ DELLA FATTISPECIE CONCRETA – REGOLAMENTO EUROPEI – QUESTIONI DEL RICONOSCIMENTO E DEL COGNOME DEL MINORE – INAPPLICABILITÀ – LEGGE 31 MAGGIO 1995, N. 218 – APPLICABILITÀ

Nel procedimento di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, in caso di elementi di internazionalità della fattispecie concreta, con riguardo alle questioni del riconoscimento e del cognome del minore, non trovano applicazione i regolamenti europei, in quanto estranee al loro ambito oggettivo, ma si applica la legge 31 maggio 1995, n. 218.

Con particolare riguardo al cognome del minore *ex* artt. 250, co. 4, 262 c.c., la giurisdizione deve essere accertata, facendo applicazione dell'art. 37 l. n. 218/1995, qualora la si consideri questione accessoria al riconoscimento, ovvero dell'art. 9 l. n. 218/1995, qualora la si consideri questione autonoma.

(Nel caso di specie, riguardante genitori e figlio ucraini, residenti tutti in Italia, è stata affermata la giurisdizione italiana sotto ogni profilo).

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 21 novembre 2019

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – CITTADINANZA MAROCCHINA DELLA MOGLIE – CITTADINANZA TUNISINA DEL MARITO – MATRIMONIO CELEBRATO IN ITALIA – TRASFERIMENTO IN MAROCCO DELLA MOGLIE CON I FIGLI DAL 2006 – IRREPERIBILITÀ DEL MARITO – DOMANDA DI SEPARAZIONE – GIURISDIZIONE ITALIANA – SUSSISTE – PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA PROLE – GIURISDIZIONE ITALIANA – DIFETTO

Nel processo di separazione personale dei coniugi, cittadini stranieri, che si sono sposati in Italia, la cui residenza è in Marocco dal 2006 per la moglie ed è sconosciuta per il marito, sussiste la giurisdizione italiana quanto alla domanda sullo *status familiae* in forza dell'art. 7, co. 1, Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003, a mente del quale “Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato”, quindi dell'art. 32 l. 31 maggio 1995, n. 218, che individua tra i criteri di collegamento la celebrazione in Italia del matrimonio.

Non sussiste invece la giurisdizione italiana quanto ai provvedimenti inerenti ai figli, residenti con la madre in Marocco dal 2006: non è soddisfatto il criterio di collegamento della residenza abituale del minore in Italia al momento del deposito del ricorso [art. 8, co. 1, reg. (CE) n. 2201/2003]; non trova applicazione l'art. 12, co. 1, lett. a), reg. (CE) n. 2201/2003, poiché la proroga di competenza ricorre ogniqualvolta la giurisdizione relativa alla domanda sullo *status familiae* sia determinata in base agli artt. 3 e 5 reg. (CE) n. 2201/2003; non sono soddisfatti i criteri di cui all'art. 37 l. n. 218/1995, applicabile in via residuale ai sensi dell'art. 14 reg. (CE) n. 2201/2003, né di quelli stabiliti dagli artt. 3, attesa l'irreperibilità del convenuto, e 9, a mente del quale ricorre la giurisdizione italiana nel caso in cui il procedimento verta su situazioni o rapporti cui è applicabile la legge italiana, mentre, nella fattispecie, facendo applicazione dell'art. 17 Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, ratificata con l. 18 giugno 2015, n. 101, si applica la legge marocchina, che prevede, nel caso di persistenza del rapporto coniugale tra i genitori, anche dopo la pronuncia della separazione, l'attribuzione della responsabilità genitoriale (“*la garde*”) ad entrambi i genitori (art. 164 cod. fam. maroc.), norma che non può ritenersi manifestamente contraria all'ordine pubblico secondo l'art. 22 della convenzione.

Divorzio – Assegno divorzile (o post-matrimoniale)

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 20 giugno 2019

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO DI CUI A CASS. CIV., SEZ. UN., 11 LUGLIO 2018, N. 18287 – REDDITI ALIMENTARI – MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DI ALLEGAZIONE ANCHE ALLA LUCE DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI PREGRESSI, APPLICATI SOLO AD ABUNDANTIAM – RIGETTO

La modesta consistenza, tale da assumere carattere alimentare, delle risorse reddituali è motivo ostativo alla previsione di un ulteriore onere economico a carico del coniuge, a titolo di assegno divorzile.

È in ogni caso onere del coniuge richiedente di allegare, nel rispetto del sistema delle preclusioni processuali, la situazione economica sua e dell’altro coniuge esistente in costanza del matrimonio, il contributo apportato alla gestione degli affari di famiglia, la rinuncia ad occasioni di carriera; il mancato assolvimento dell’onere di allegazione comporta il rigetto della domanda.

(Nel caso di specie, pendente dal 2015, la domanda di attribuzione dell’assegno divorzile è stata rigettata, anche in base alle diverse opzioni giurisprudenziali, il cui contrasto è stato composto dalla Corte di cassazione nel 2018, atteso che i redditi attualmente percepiti dalle parti non erano espressivi di indipendenza economica e che il coniuge richiedente non aveva allegato alcuna circostanza relativa al tenore di vita matrimoniale con conseguente impossibilità di valutare l’adeguatezza delle risorse economiche attuali, per carenza del parametro).

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 3 ottobre 2019

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – FUNZIONE ASSISTENZIALE E COMPENSATIVA – ONERE DI ALLEGAZIONE E PROVA

Non può essere attribuito l’assegno divorzile, qualora non assolva la funzione assistenziale, perché il richiedente ha risorse economiche che lo rendono autonomo ed autosufficiente, né la funzione compensativa, perché il richiedente non ha rappresentato alcunché in merito al personale sacrificio, dipendente da scelte comunemente assunte, che lo avrebbero indotto a contrarre la propria attività lavorativa, rinunciando ad una prospettiva di avanzamento in carriera e dunque all’implementazione della propria capacità reddituale.

Il riconoscimento di un assegno con funzione solo correttiva e riequilibratrice della situazione economica degli ex coniugi costituirebbe invece l’attribuzione di un vantaggio indebito in favore del richiedente ovvero di un vantaggio superiore rispetto alle sue esigenze e al sacrificio patito a causa del ruolo assunto in ambito familiare.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 12 dicembre 2019

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – SPEREQUAZIONE REDDITUALE TRA I CONIUGI PER ACCORDI DI INDIRIZZO FAMILIARE – SUSSISTENZA – MANCATA PREVISIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN SEDE SEPARATIVA – IRRILEVANZA

In materia di assegno divorzile, accertata la causa matrimoniale della sperequazione dei redditi dei coniugi, è irrilevante che, in sede di separazione personale, i coniugi non avessero previsto l’attribuzione di un assegno di mantenimento a favore del richiedente l’assegno divorzile, in quanto quest’ultimo deve essere riconosciuto ogniqualvolta la corresponsione serva per compensare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché personale di ciascuno degli ex coniugi.

Divorzio – Revisione delle condizioni vigenti

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 31 gennaio 2019

REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (ART. 9 L. 1 DICEMBRE 1970, N. 898) – ASSEGNO DIVORZILE – DOMANDA DI REVOCA OVVERO DI RIDUZIONE – FATTI SOPRAVVENUTI – PERCEZIONE DI UNA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL SOGGETTO OBBLIGATO – CARENZA

Il diritto a percepire una percentuale del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge *ex art. 12-bis l. 1 dicembre 1970, n. 898* si atteggia ad accessorio del diritto all'assegno divorzile, poiché sorge nel momento in cui è attribuito l'assegno stesso (di regola con la sentenza di divorzio), mentre il suo esercizio – e quindi l'esigibilità del credito – si colloca al momento della percezione del trattamento da parte dell'ex coniuge, come desumibile dal sintagma contenuto nella disposizione “anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”, a condizione che l'ex coniuge titolare dell'assegno non sia passato a nuove nozze.

Pertanto, il diritto a percepire una percentuale del trattamento di fine rapporto è una posta attiva del patrimonio dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile già esistente al momento del divorzio, se conclusosi con l'attribuzione dell'assegno, e l'effettiva percezione della quota, qualora temporalmente postergata, non ha valore di sopravvenienza agli effetti della revisione delle disposizioni di divorzio in punto di assegno divorzile.

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 31 gennaio 2019

REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (ART. 9 L. 1 DICEMBRE 1970, N. 898) – ASSEGNO DIVORZILE – FATTI SOPRAVVENUTI – MUTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ASSEGNO DIVORZILE – IRRILEVANZA

Il giudizio di revisione delle disposizioni di divorzio ha ad oggetto l'accertamento di fatti sopravvenuti incidenti in modo significativo sulle posizioni degli ex coniugi, mentre non costituisce una sorta di gravame avverso la sentenza di divorzio, non essendo la sede deputata ad nuovo accertamento dei presupposti del diritto all'assegno divorzile, da effettuarsi sulla base delle circostanze attuali – che non esprimono un peggioramento ovvero un miglioramento della situazione di fatto preterita delle parti – e in ragione di un mutamento giurisprudenziale.

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 11 aprile 2019

REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (ART. 9 L. 1 DICEMBRE 1970, N. 898) – ASSEGNO DIVORZILE – PERSISTENZA DELLA DISPARITÀ ECONOMICA DEI CONIUGI – COLPA DEL CONIUGE CREDITORE – RILEVANZA QUALE FATTO SOPRAVVENUTO

La disciplina dell'assegno divorzile è l'esito del bilanciamento tra il principio di libertà (e di responsabilità) e quello di solidarietà: la solidarietà familiare giustifica l'attribuzione dell'assegno ogniqualvolta la disparità delle condizioni economiche degli ex coniugi sia dipesa da accordi di indirizzo familiare; la responsabilità opera nella fase successiva all'attribuzione dell'assegno.

L'ex coniuge creditore deve meritare la continua erogazione del contributo, adoperandosi per la ricerca di altre fonti di reddito, non potendo contare oziosamente sulla sicurezza dell'assegno. In quest'ultimo caso, si consumerebbe una forma di “abuso della solidarietà”, nella specie familiare o postmatrimoniale, espressione evocativa dell'esercizio del diritto in contrasto con l'obbligo di comportarsi in modo corretto (art. 1175 c.c.) o secondo buona fede (art. 1375 c.c.) nei rapporti obbligatori.

Ove la (significativa) disparità economica tra gli ex coniugi persista per colpa dell'avente diritto, da accertarsi caso per caso e cioè in relazione alle condizioni personali del creditore (età, formazione, qualità professionali, capacità lavorativa, etc.), anche solo in concorso con altri fattori, la disposizione relativa all'assegno può essere revocata o modificata.

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 11 luglio 2019

DIVORZIO – MANCATA PREVISIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE – REVISIONE DELLE CONDIZIONI (ART. 9 L. 1 DICEMBRE 1970, N. 898) – DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE – OGGETTO DELLA COGNIZIONE – PRESUPPOSTI *EX*ART. 5, CO. 6, L. N. 898/1970 E NON FATTI SOPRAVVENUTI

La domanda per il riconoscimento dell'assegno divorzile ha carattere autonomo rispetto al giudizio per lo scioglimento del vincolo matrimoniale e pertanto può anche essere proposta, per la prima volta, in un successivo giudizio, senza che a ciò sia di ostacolo l'intervenuta pronuncia di scioglimento del matrimonio.

In tale ipotesi, le condizioni per il suo accoglimento restano quelle stabilite dall'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 e non trova applicazione lo sbarramento dei motivi sopravvenuti ex art. 9 della legge divorzile.

(Nel caso di specie, la ricorrente era rimasta contumace nel processo di divorzio e la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile in sede di revisione è stata rigettata, perché la parte si era limitata ad allegare l'attuale condizione lavorativa e quella personale, senza nulla riferire circa la sperequazione reddituale e patrimoniale fra i coniugi all'epoca della cessazione del matrimonio e le ragioni dell'eventuale sperequazione).

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 5 dicembre 2019

REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (ART. 9 L. 1 DICEMBRE 1970, N. 898) – CAPACITÀ LAVORATIVA DELL'EX CONIUGE OBBLIGATO – IRRILEVANZA

In materia di assegno divorzile devono essere valutate le concrete condizioni economiche del soggetto obbligato e non già la mera capacità lavorativa dello stesso, a differenza di quanto previsto in materia di mantenimento della prole, ove la legge menziona espressamente la capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316-bis, co. 1, parte prima, c.c.), di modo che il genitore non possa sottrarsi al fondamentale obbligo di mantenere i figli, adducendo lo stato di disoccupazione, dovendo egli senz'altro attivarsi per la ricerca di un lavoro.

(Nel caso di specie, è stata revocata la disposizione relativa all'assegno divorzile, in ragione del significativo peggioramento delle condizioni economiche del soggetto obbligato, il cui reddito si era ridotto di oltre la metà rispetto a quello esistente all'epoca del divorzio, risultando di entità modesta, e del miglioramento della situazione economica del soggetto creditore, dipeso dal superamento della condizione di disoccupato esistente al momento del divorzio).

Filiazione - Affidamento e collocamento

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 7 marzo 2019

AFFIDAMENTO – CAPACITÀ GENITORIALE – CAPACITÀ DI PRESERVARE LA CONTINUITÀ DELLE RELAZIONI DEL FIGLIO CON L'ALTRO GENITORE – DIFETTO – DEROGA ALL'AFFIDAMENTO CONDIVISO

Si deve formulare un giudizio di inadeguatezza genitoriale, incompatibile con l'affidamento condiviso, nei confronti del genitore che non solo non si è attivato per preservare la relazione del figlio con l'altro genitore, ma si è adoperato, in modo più o meno consapevole, per minarne le fondamenta.

Trib. Brescia, sez. III, decreto 30 maggio 2019

DIRITTO DEL MINORE DI MANTENERE UN RAPPORTO EQUILIBRATO E CONTINUATIVO CON CIASCUNO DEI GENITORI – FREQUENTAZIONI PARITARIE – REGOLA

È interesse primario dei figli, i cui genitori non vivono più insieme, mantenere e conservare, quando è possibile, relazioni paritarie e di qualità con entrambi, perché sono soluzioni che permettono ai figli di crescere in modo più sereno e armonioso nel confronto con entrambi i genitori; un tempo maggiore trascorso dai figli con entrambi i genitori assicura anche un maggiore coinvolgimento del genitore “non collocatario” nella vita dei figli e garantisce una maggiore condivisione nelle scelte per i figli, e quindi, anche una maggiore coesione dei genitori nelle scelte agli occhi dei figli, in conformità al regime dell'affidamento condiviso.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 10 ottobre 2019

AFFIDAMENTO – ABBANDONO DEL FIGLIO – ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO ALLE DECISIONI DI MAGGIORE INTERESSE PER LA PROLE (AFFIDAMENTO C.D. “SUPERESCLUSIVO” O “RAFFORZATO”) – SUSSISTENZA

L’abbandono del figlio da parte di un genitore, con conseguente assenza di qualunque contatto, è indice di totale disinteresse verso il figlio che giustifica l’affidamento esclusivo all’altro genitore, con estensione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti l’istruzione, l’educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei minori, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l’espatrio (art. 337-*quater*, co. 3, c.c.).

Filiazione – Assegnazione del godimento della casa familiare

Trib. Brescia, sez. III, sentenza 19 luglio 2019

ASSEGNAZIONE DEL GODIMENTO DELLA CASA FAMILIARE – *RATIO* – ASSENZA DEL FIGLIO DALLA CASA FAMILIARE – ESAURIMENTO DELLA FUNZIONE DELLA CASA FAMILIARE

Il godimento della casa familiare deve essere assegnato, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.

L’assegnazione del godimento della casa familiare postula dunque la conservazione delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali che si erano radicate nell’ambiente familiare.

(Nel caso di specie, non è stata disposta l’assegnazione richiesta dalla madre, atteso che il figlio delle parti, ormai maggiorenne, era uscito dalla casa familiare quattro anni prima e all’età di sedici anni).

Filiazione – Mantenimento

Trib. Brescia, sez. III, decreto 21 febbraio 2019

MANTENIMENTO DEI FIGLI – REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI – RICHIESTA DI AUMENTO DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO – FATTI SOPRAVVENUTI – CRESCIUTE ESIGENZE DEI FIGLI – ALLEGAZIONI CONCERNENTI LE SPESE STRAORDINARIE – RIGETTO

La pretesa di aumento del contributo dell’altro genitore al mantenimento ordinario dei figli per il mutamento delle loro esigenze non può essere accolta, qualora gli ambiti indicati dalla parte siano relativi a quelli delle spese straordinarie.

Trib. Brescia, sez. III, decreto 14 marzo 2019

MANTENIMENTO DEI FIGLI – REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI – FATTI SOPRAVVENUTI – MUTAMENTO DELLE ESIGENZE DEI FIGLI – FATTO NOTORIO E ONERI DI PARTE – CONSISTENTE LASSO DI TEMPO TRA IL PROVVEDIMENTO DA MODIFICARE E IL DEPOSITO DEL RICORSO – SUFFICIENZA DEL DATO

Nell’ambito di un procedimento di revisione delle disposizioni vigenti *ex art. 337-quinquies* c.c., con riguardo alla domanda di aumento dell’assegno di mantenimento a favore dei figli in ragione della loro crescita, ai fini di un positivo riscontro non occorre allegare puntualmente le ragioni del mutamento delle esigenze di vita del minore, solo nel caso in cui dal provvedimento oggetto di modifica sia decorso un periodo di tempo consistente.

(Nel caso di specie, il contributo al mantenimento del figlio era stato determinato quando aveva quasi quattro anni, mentre al momento della domanda di revisione era prossimo a compiere la maggiore età).

Trib. Brescia, sez. III, decreto 20 giugno 2019

MANTENIMENTO DEI FIGLI – REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI – DOMANDA DI REVOCA DELLA RELATIVA DISPOSIZIONE A CARICO DEL PADRE – FATTI SOPRAVVENUTI – ADOZIONE DEL FIGLIO MINORENNE DA PARTE DEL CONIUGE DELLA EX MOGLIE – ACCOGLIMENTO

L'adozione del minore da parte del coniuge della ex moglie ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. b), l. 4 maggio 1983, n. 184 dà luogo alla cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del padre biologico, poiché la responsabilità genitoriale ed il connesso obbligo di mantenimento, di cui agli artt. 147 c.c. e 48 l. n. 183/1984, spettano in via principale al genitore adottivo ed al di lui coniuge, effetto che non ha carattere incondizionato ed assoluto, in quanto l'obbligo di mantenimento del padre biologico (perdurandone il carattere sussidiario) è potenzialmente idoneo a riacquistare attualità nell'ipotesi di cessazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'adottante ovvero in correlazione con l'eventuale insufficienza di mezzi del predetto e del suo coniuge.

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 19 settembre 2019

MANTENIMENTO DEI FIGLI – GARANZIE – ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO – REGIME APPLICABILE – ART. 3, CO. 2, L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219 – ABROGAZIONE IMPLICITA O TACITA IN PARTE QUA DELL'ART. 156, CO. 6, C.C. – RINVIO ALL'ART. 8, COMMII SECONDO E SEGUENTI, L. 1 DICEMBRE 1970, N. 898 – APPLICAZIONE DELLA LEGGE DIVORZILE NEI LIMITI DELLA COMPATIBILITÀ – NECESSITÀ DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

Limitatamente ai provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, adottati in sede di separazione personale dei coniugi, l'art. 3, co. 2, l. 10 dicembre 2012, n. 219 ha implicitamente abrogato l'art. 156, co. 6, c.c., prevedendo un nuovo regime, secondo cui "Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1° dicembre 1970, n. 898".

La disciplina del divorzio richiamata trova applicazione in quanto compatibile.

Ne consegue che in forza della lettera della norma *ex art. 3, co. 2, l. n. 219/2012* la garanzia dell'ordine di pagamento diretto richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Filiazione – Maggiorenni

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 7 marzo 2019

FIGLIO MAGGIORENNE – MANTENIMENTO – RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE – CONDIZIONI ATTUALI DI MERCATO – RILEVANZA – INDIPENDENZA ECONOMICA – ATTUALE MANCATA PERCEZIONE DI REDDITO – IRRILEVANZA – ESCLUSIONE DELLA REVIVISCENZA DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO

Il concetto di indipendenza economica deve essere parametrato alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, sicché escludere che un rapporto di lavoro a termine possa rilevare ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori significherebbe ignorare l'attuale configurazione del mercato del lavoro, nel quale i giovani fanno ingresso, per lo più, con contratti a tempo determinato.

Il figlio che è entrato nel mondo del lavoro e ha reso attuale una sicura capacità lavorativa deve essere considerato economicamente indipendente, nonostante la natura temporanea degli impieghi e l'attuale assenza di redditi; invero, l'indipendenza economica non presuppone la persistente ed ininterrotta percezione di redditi da parte del figlio e non si configura come una condizione variabile, suscettibile di essere raggiunta e poi perduta, e

poi ancora riacquisita a seconda delle alterne vicende lavorative del figlio, al contrario, la stessa è una situazione definitiva: una volta ottenuta, l'obbligo genitoriale di mantenimento non può nuovamente venire in essere, dal momento che il figlio ha dimostrato, attraverso lo svolgimento di impieghi passati, di avere già conseguito una sua capacità di produrre reddito.

(Nel caso di specie, la figlia delle parti aveva intrattenuto tre rapporti di lavoro a tempo determinato, dal 30 agosto al 15 settembre 2016, da dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, cui erano seguiti quattro rinnovi successivi, da settembre 2018 in qualità di stagista per tre mesi, con retribuzioni lorde, rispettivamente, di euro 740,79, euro 660,70 ed euro 500,00 mensili).

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 2 maggio 2019

PROLE MAGGIORENNE – MANTENIMENTO – ONERI DI PARTE E POTERI OFFICIOSI

Non sono invocabili poteri officiosi con riferimento alla domanda di mantenimento del figlio maggiorenne, essendo gli stessi limitati alla tutela della prole minorenni (cfr. art. 337-*octies*, co. 1, c.c.).

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 9 dicembre 2019

FIGLIO MAGGIORENNE – MANTENIMENTO – ONERI DI PARTE DEL RICHIEDENTE – CONTENUTO

Il figlio maggiorenne (ovvero il genitore che abita con il figlio) che richiede la determinazione del contributo al mantenimento a carico del genitore non convivente, in presenza di un'età evocativa in astratto di capacità lavorativa, quale è quella dei venticinque anni, deve puntualmente allegare e dimostrare il percorso formativo, la ricerca di un'occupazione lavorativa coerente allo stesso, quindi le ragioni oggettive dell'attuale non indipendenza economica; in caso di parziale inabilità al lavoro, il richiedente è tenuto ad allegare e dimostrare la vana ricerca di un lavoro che sia adeguato alle proprie condizioni personali e idoneo a costituire fonte di reddito sufficiente ad assicurare l'indipendenza economica.

Filiazione – Revisione delle condizioni vigenti

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 7 febbraio 2019

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I FIGLI (ART. 337-*QUINQUIES* C.C.) – REVISIONE “IN OGNI TEMPO” – FATTI SOPRAVVENUTI – NECESSARIA ALLEGAZIONE

Il principio di diritto secondo cui il tribunale può disporre, su istanza di parte, la revisione delle disposizioni contenute nella sentenza divorzile, per giustificati motivi, comunemente intesi come fatti nuovi sopravvenuti, che, incidendo sulla situazione preesistente, determinano la necessità di prevedere un nuovo e diverso regime degli effetti del divorzio diritto, si applica anche alle disposizioni inerenti alla posizione dei figli (per tutte, Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4768).

Non è condivisibile l'opzione minoritaria per cui il sintagma “in ogni tempo” contenuto nell'art. 337-*quinquies* c.c. consentirebbe la revisione delle disposizioni concernenti i figli senza allegazione di circostanze sopravvenute, per incoerenza con il sistema, perché confliggente con il valore del giudicato ancorché “*rebus sic stantibus*” dei provvedimenti che definiscono i processi di separazione, di divorzio e di filiazione fuori del matrimonio; con il principio di economia processuale (art. 111 Cost.), di cui la razionale distribuzione delle risorse ne costituisce espressione, che sarebbe irragionevolmente frustrato, ove la revisione delle condizioni di separazione o divorzio o filiazione non matrimoniale fosse concepita come perenne impugnazione dei provvedimenti definitivi, pronunciati su accordo o meno delle parti; con l'istituto della responsabilità genitoriale, in ragione del quale i genitori sono tenuti a favore dei figli minori ad assicurare loro un regime, inerente alla regolamentazione dei loro interessi, che sia tendenzialmente stabile e rivedibile soltanto in presenza di mutamenti fattuali significativi.

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 20 giugno 2019

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MANTENIMENTO DEI FIGLI – FATTI SOPRAVVENUTI – COSTITUZIONE DI UNA NUOVA FAMIGLIA OVVERO NASCITA DI UN FIGLIO DA UN’ALTRA UNIONE – INIDONEITÀ DEL FATTO IN SÉ AL MUTAMENTO DEL REGIME VIGENTE

I nuovi oneri familiari gravanti su uno dei coniugi, derivanti dalla formazione di una nuova famiglia ovvero dalla nascita di un ulteriore figlio generato da una successiva unione, non costituiscono motivi sopravvenuti che giustificano, da sé soli, la riduzione dell’assegno di mantenimento originariamente fissato dal giudice in favore dell’altro coniuge e/o dei figli, essendo necessario accertare se, a seguito degli obblighi economici derivanti da tali nuove insorgenze, si sia determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze o della capacità patrimoniale dell’obbligato, tenendo conto della capacità economica della nuova famiglia nel suo complesso.

(Nel caso di specie, la domanda di revisione è stata rigettata, in quanto il ricorrente non aveva puntualmente allegato l’incidenza della sopravvenuta nascita di un altro figlio sulla propria sfera economica, sottraendosi quindi all’onere di provare se ed in che misura le sopravvenute esigenze della nuova famiglia avessero alterato l’equilibrio fondante gli accordi separativi).

Famiglia e ulteriori profili di diritto sostanziale

Trib. Brescia, sez. III, decreto 21 febbraio 2019

PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZE O VIOLAZIONI (ART. 709-TER C.P.C.) – RISARCIMENTO DEI DANNI – DETERIORAMENTO DEL RAPPORTO CON IL PADRE – CAUSE – CONFLITTUALITÀ TRA GENITORI – RIGETTO

L’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.

Qualora la relazione del figlio con il padre ci sia stata e si accerti, anche sulla base delle emergenze peritali, che il deterioramento della relazione, connotato dal distacco del padre avvenuto successivamente al divorzio, sia esclusivamente dipeso dalla conflittualità dei genitori, non ricorre l’illecito per mancata assunzione di responsabilità da parte del padre a causa del suo disinteresse.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 7 marzo 2019

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO – OPPOSIZIONE (ART. 250, CO. 4, C.C.) – RATIO DEL RICONOSCIMENTO – PREGIUDIZIO GRAVE ED IRREVERSIBILE ALLO SVILUPPO PSICOFISICO DEL MINORE – CARENZA

La possibilità di riconoscere il figlio non matrimoniale, già riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell’altro genitore, costituzionalmente garantito (art. 30), sopprimibile allorché sia sovrastato da un interesse chiaramente contrario del minore, ravvisabile solo in presenza di gravi ed irreversibili motivi da cui derivi la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore ed in particolare della sua salute psico-fisica.

L’adozione di un criterio rigoroso ai fini del sacrificio del diritto alla genitorialità, cui corrisponde il diritto del minore all’acquisizione della propria identità personale e con essa ad accedere alla propria complessiva storia parentale, si impone anche per garantire, in coerenza con l’art. 30, co. 3, Cost., ai figli nati fuori del matrimonio la medesima tutela giuridica garantita ai figli matrimoniali, rispetto ai quali, stante l’operare della presunzione di

paternità del marito della madre *ex artt.* 231 ss. c.c., la bigenitorialità è assicurata per il solo fatto di essere nati in costanza di matrimonio ed esclusa solo quando si accerti il difetto di paternità.

Deve essere tenuto distinto il piano dell'attribuzione della genitorialità, che si realizza attraverso l'accesso al riconoscimento, da quello che riguarda l'effettivo e concreto esercizio della funzione genitoriale, poiché l'autorizzazione al riconoscimento implica la valutazione del pregiudizio che al minore possa derivare dall'attribuzione della genitorialità e quindi dall'acquisizione della sua completa identità personale e non già dall'esercizio della funzione genitoriale.

L'ineliminabile distinzione, non solo concettuale, ma anche giuridica tra i due piani, comporta cioè che l'attribuzione della genitorialità non possa essere sacrificata laddove non derivi da essa al minore il pregiudizio, grave e irreversibile, bensì dall'esercizio della responsabilità genitoriale; ciò in quanto in tale seconda ipotesi la tutela del minore si realizza attraverso i provvedimenti che regolano l'affidamento e, per l'effetto, il collocamento e, in presenza dei presupposti di cui all'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale e/o le limitazioni di cui all'art. 333 c.c..

(Nel caso di specie, si è ritenuto il difetto del pregiudizio per il minore derivante dal riconoscimento del padre, dedotto dalla madre, sulla base della condanna penale per reati contro la persona dell'ex convivente, sentenza comunque annullata ancorché per vizi di forma; in positivo, è stato riconosciuto che il minore, con il riconoscimento, sarebbe stato incluso nella rete familiare del padre, senza alcun pregiudizio per il suo sviluppo psicofisico in difetto di allegazioni di segno contrario.)

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 14 marzo 2019

PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DEL FIGLIO MINORE SU CC.DD. “SOCIAL NETWORK” E SU “WHATSAPP” – NECESSITÀ DEL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI IN REGIME DI AFFIDAMENTO CONDIVISO – DISSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI UN GENITORE – CONTRARIETÀ DELLA PUBBLICAZIONE AL DIRITTO ALL’IMMAGINE DEL MINORE – ORDINE DI RIMOZIONE DELLE IMMAGINI PUBBLICATE E INIBIZIONE DI PUBBLICAZIONE DI NUOVE IMMAGINI

In caso di affidamento condiviso del figlio, ogni scelta riguardante gli interessi del minore richiede il consenso di entrambi i genitori, tra cui la pubblicazione di immagini del minore sui cc.dd. “*social network*” e su “*whatsapp*”; in caso di disaccordo tra i genitori, ritenuta la lesività della pubblicazione del diritto all'immagine del minore *ex art.* 10 c.c., al genitore che ha provveduto alla pubblicazione deve essere ordinata la rimozione delle immagini pubblicate e inibita la pubblicazione futura.

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 29 aprile 2019

MINORI – CAPACITÀ D’AGIRE – “MICROCONTRATTUALITÀ” – ATTI PERSONALISSIMI – CAPACITÀ DI AUTODETERMINAZIONE DEL MINORE – INTERFERENZA DEI GENITORI NELLE SCELTE – LIMITI

Oltre alle ipotesi in cui l'ordinamento giuridico attribuisce espressamente al minore in via anticipata la capacità di compiere attività negoziale, sia a contenuto patrimoniale (tra cui in ambito lavorativo *ex art.* 2, co. 2, c.c.), sia a contenuto personale (il matrimonio giusta l'art. 84, co. 2, c.c., il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio *ex art.* 250, co. 5, c.c., etc.), il minore può validamente compiere ulteriori atti a contenuto patrimoniale, volti alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana – fenomeno di c.d. “microcontrattualità” connotata dalla semplicità delle forme –, accertata però la capacità di discernimento, ovvero a contenuto personale, che sono quegli atti personalissimi, intimamente legati alla persona e che costituiscono dunque manifestazione del modo d'essere della persona, anche nel rapporto con i soggetti terzi (art. 2 Cost.), quali le determinazioni di tipo culturale, politico, religioso (artt. 17, 18, 19, 21 Cost.), che implicano anche la partecipazione a realtà associative.

Per queste scelte, il genitore, ovvero altro rappresentante legale, non può sostituirsi al minore. Ciò non esclude il potere di intervento dei genitori, purché nel rispetto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli (art. 315-*bis*, co. 1, c.c.), a tutela della prole.

I genitori possono tra l'altro interferire con determinate scelte di vita del figlio minore, ogniqualvolta ritengano che non abbia acquisito la maturità adeguata per cogliere e valutare le conseguenze dell'attività che vorrebbe intraprendere.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 2 maggio 2019

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – PROVA SCIENTIFICA ATTRAVERSO LE INDAGINI SUL DNA – SUFFICIENZA

Deve attribuirsi rilevanza dirimente agli accertamenti peritali relativi al DNA nel giudizio di accertamento della paternità, non dovendo il giudice apprezzarne gli esiti secondo il criterio di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 2 maggio 2019

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – AZIONE DI REGRESSO PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO – ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – DECORRENZA

In materia di mancato riconoscimento del figlio, l'azione di regresso può essere esercitata dal genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del minore unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, pur essendo il titolo eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento. Non è condivisibile il diverso orientamento, secondo cui il genitore potrebbe agire giudizialmente al fine di ottenere il mantenimento, senza che sia necessario preventivamente agire ai sensi dell'art. 269 c.c. per l'accertamento della paternità, potendo sempre chiedere nel relativo procedimento un accertamento *incidenter tantum* del rapporto di filiazione, in quanto non è consentito dall'ordinamento giuridico, ostandovi nel quadro normativo attuale l'art. 3 c.p.p. e l'art. 8 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, l'accertamento incidentale relativo ad una questione di stato delle persone; ammettere la decorrenza della prescrizione dell'azione di regresso prima della pronuncia accertativa dello *status filiationis* imporrebbe al giudice proprio di compiere un accertamento soltanto incidentale della filiazione.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 2 maggio 2019

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – AZIONE DI REGRESSO PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO – LIQUIDAZIONE – EQUITÀ INTEGRATIVA – SPESE RIMBORSABILI – SPESE SOSTENUTE SINO ALLA DOMANDA

La domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio in via esclusiva può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316-*bis* c.c., nel senso che è dovere dei genitori medesimi adempiere i loro obblighi nei riguardi dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.

Nella relativa quantificazione può essere utilizzato il criterio equitativo *ex art. 1226 c.c.*, avendo il rimborso delle spese, spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, natura in senso lato indennitaria; inoltre non è agevole per costui dare la prova precisa di tali esborsi, non potendo all'evidenza essere richiesto al genitore che ha provveduto a sostenere da solo le spese di mantenimento la prova puntuale dell'entità del credito maturato nei confronti del genitore che non ha mai assolto ai suoi obblighi.

La determinazione del *quantum* delle somme dovute in restituzione nel periodo in cui il genitore ha fatto fronte ai bisogni del minore in via esclusiva non può essere fondata sulla base dell'importo stabilito per il mantenimento futuro, trattandosi di pretesa volta ad ottenere il rimborso di spese sostenute; trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, visto che l'importo non è altrimenti quantificabile, si provvede secondo equità, in base al complesso delle specifiche e molteplici esigenze notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione.

Brescia, sez. III civ., sentenza 27 giugno 2019

DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – ASSENZA DEL GENITORE DALLA VITA DEI MINORI – SUSSISTENZA

È dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330, co. 1, c.c. del genitore che ha violato tutti i più basilari doveri personali e patrimoniali – di cura, educazione, assistenza, vicinanza fisica e morale, mantenimento – che compongono il rapporto giuridico di filiazione, arrecando ai figli il grave ed evidente pregiudizio di dovere crescere senza la madre.

(Nel caso di specie, la madre era partita per l'estero nel mese di luglio 2015 senza più fare ritorno in Italia, da allora non vedeva i figli, nati nel 2007 e nel 2012, e li sentiva circa una volta ogni tre settimane, era sostanzialmente irreperibile, perché non era noto dove si trovasse, né aveva fornito al marito o ai figli informazioni circa la collocazione abitativa).

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 10 ottobre 2019

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – CONTUMACIA DEL CONVENUTO – PROVA DELLA PATERNITÀ – PRESUNZIONI

L'art. 269 c.c. non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità e consente l'utilizzo di ogni mezzo di prova; infatti, il giudice di merito è dotato di ampio potere discrezionale e può legittimamente fondare il proprio convincimento sull'effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario o attraverso elementi presuntivi.

(Nel caso di specie, è stata ritenuta raggiunta la prova della paternità a fronte del concorso di plurimi elementi: la mancata presentazione del convenuto all'udienza deputata all'interrogatorio formale *ex art. 232, co. 1, c.p.c.*, la conferma testimoniale dell'esistenza di una stabile relazione sentimentale, anche intima, tra le parti all'epoca del presumibile concepimento del minore, l'ingiustificata assenza del convenuto, pur regolarmente convocato, all'appuntamento fissato al fine di raccogliere materiale biologico per l'accertamento della paternità).

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 21 novembre 2019

DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – RIPARTO DI COMPETENZA TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE MINORILE – PENDENZA DEL CONTENZIOSO FAMILIARE INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO – COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO

In conformità alla giurisprudenza di legittimità, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o *ex art. 337-bis ss. c.c.* fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello.

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 21 novembre 2019

DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – ASSENZA DEL GENITORE DALLA VITA DEL MINORE – SUSSISTENZA

È dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330, co. 1, c.c. del genitore che ha violato tutti i più basilari doveri personali e patrimoniali – di cura, educazione, assistenza, vicinanza fisica e morale, mantenimento – che compongono il rapporto giuridico di filiazione, arrecando al figlio il grave ed evidente pregiudizio di dovere crescere senza il padre.

(Nel caso di specie, il padre viveva all'estero, non vedeva il figlio, nato nel 2017, non aveva instaurato una vera e propria relazione con il figlio, si disinteressava del suo mantenimento, non partecipava alla decisioni inerenti al figlio e, benché regolarmente notiziato del procedimento, aveva scelto di non parteciparvi).

Famiglia e ulteriori profili di diritto processuale

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 24 gennaio 2019

FILIAZIONE NON MATRIMONIALE – CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA – RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA PROLE – DOMANDA DELL’EX CONVIVENTE DI ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO ALIMENTARE AI SENSI DEGLI ARTT. 1, CO. 65, L. 20 MAGGIO 2016, N. 76, 433 SS. C.C. – ASSENZA DI CONNESSIONE – DIVERSITÀ DI RITO – INAMMISSIBILITÀ

Nel procedimento *ex artt. 337-bis ss. c.c.*, la domanda dell’ex convivente di attribuzione dell’assegno alimentare è inammissibile, perché estranea al contenuto tipico del giudizio, costituito dalle questioni, personali e patrimoniali, che attengono alla condizione della prole, non è connessa ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. ed è soggetta alle forme del rito ordinario, anziché a quelle del rito camerale a norma dell’art. 38, commi 2 e 3, att. c.c..

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 31 gennaio 2019

REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (ART. 9 L. 1 DICEMBRE 1970, N. 898) – RICHIESTA DI CONCESSIONE DI TERMINE PER L’ALLEGAZIONE DI FATTI ULTERIORI – RITO CAMERALE – INAMMISSIBILITÀ

La richiesta di concessione di un termine a difesa del ricorrente al fine di allegare ulteriori sopravvenienze a quelle già poste a fondamento della domanda non può essere accolta, atteso che la pendenza del processo, la cui durata è soggetta a molteplici variabili, non è l’occasione per mutare ovvero ampliare il c.d. “*thema decidendum*”, da ritenersi cristallizzato negli atti introduttivi, secondo le logiche del rito camerale.

Non occorre alle parti introdurre nuove ragioni a sostegno delle pretese, la cui fondatezza si deve misurare – e dovrebbe essere riscontrata nella prospettazione di parte – sulle allegazioni e deduzioni originarie, non essendo loro precluso di porre le diverse circostanze a fondamento di un altro ricorso.

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 12 febbraio 2019

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO – OPPOSIZIONE (ART. 250, CO. 4, C.C.) – CONFLITTO DI INTERESSI ANCHE SOLO POTENZIALE – CURATORE SPECIALE – NOMINA

Nel procedimento *ex art. 250, co. 4, c.c.*, atteso che sono implicati i diritti del minore e, in primo luogo, quello all’accertamento del rapporto di filiazione, qualora si prospettino situazioni di conflitto di interessi tra il minore e il genitore opponente, anche solo in via potenziale, la tutela della posizione del primo può essere in concreto attuata se autonomamente rappresentato e difeso in giudizio, mediante la nomina di un terzo rappresentante, quale è il curatore speciale.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 11 luglio 2019

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI/DIVORZIO – MANTENIMENTO DEL CONIUGE – OBBLIGO DI PRODUZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – LEALTÀ PROCESSUALE – OMESSA PRODUZIONE – CONDOTTA SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 116, CO. 2, C.P.C.

Nei procedimenti di separazione o divorzio, l’obbligo dei coniugi di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune” (art. 5, co. 9, l. 1 dicembre 1970, n. 898) costituisce un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi che reggono in generale l’attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.).

La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante del contegno del singolo coniuge nel procedimento separativo (art. 116, co. 2, c.p.c.).

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 19 luglio 2019

DIVORZIO – DOMANDA IN PUNTO DI ASSEGNI FAMILIARI – ESTRANEITÀ AL *THEMA DECIDENDUM* – ASSENZA DI CONNESSIONE – INAMMISSIBILITÀ

L'art. 40, co. 3, c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi.

La domanda in punto assegni familiari è inammissibile, poiché non è accessoria né diversamente collegata alla *causa petendi* della domanda principale e delle richieste connesse (concernenti l'affidamento, il collocamento, il mantenimento del minore), con conseguente inconfigurabilità della connessione c.d. "per subordinazione"; in ogni caso, alla concentrazione delle domande osta la diversità del rito.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 10 ottobre 2019

DIVORZIO – DOMANDA DI ADDEBITO – DIFETTO DELLA POSSIBILITÀ GIURIDICA – INAMMISSIBILITÀ

La domanda di addebito del divorzio è inammissibile, per difetto della possibilità giuridica, quale condizione dell'azione che ricorre quando esiste una norma che contempra in astratto il diritto azionato, in quanto l'ordinamento giuridico prevede l'addebitabilità della sola separazione personale a carico del coniuge che abbia cagionato la crisi del matrimonio a causa del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, co. 2, c.c.), mentre, in sede divorzile, le predette circostanze rilevano soltanto quale criterio, denominato "ragioni della decisione" (c.d. criterio risarcitorio), che concorre unitamente ad altri criteri per stabilire l'attribuzione e la determinazione dell'assegno divorzile o postmatrimoniale (art. 5, co. 6, 1 dicembre 1970, n. 898).

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 17 ottobre 2019

ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO *EX ART. 156, CO. 6, C.C. OVVERO 3, CO. 2, L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219* – PENDENZA DEL PROCESSO SEPARATIVO – RICORSO PROPOSTO IN VIA AUTONOMA – INAMMISSIBILITÀ

La competenza ad adottare un ordine di pagamento *ex artt. 156, co. 6, c.c. e/o 3, co. 2, l. 10 dicembre 2012, n. 219*, quale specifica modalità di tutela degli obblighi di mantenimento, spetta esclusivamente al giudice che tali obblighi ha il potere di dichiarare ed eventualmente modificare, vale a dire, il giudice (istruttore o collegio in sede di sentenza) del giudizio separativo, sicché, in pendenza del processo di separazione, è inammissibile il ricorso proposto in via autonoma.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 17 ottobre 2019

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO – OPPOSIZIONE (ART. 250, CO. 4, C.C.) – STRUTTURA DEL PROCESSO – PREFERENZA PER L'OPZIONE MONOFASICA – NATURA ED EFFETTI DELLA SENTENZA

L'opzione secondo cui la sentenza che tiene luogo del consenso *ex art. 250, co. 4, c.c.* non equivale a riconoscimento, che dovrebbe essere autorizzato con una pronuncia non definitiva, affiancata da un'ordinanza che dispone la prosecuzione del giudizio, volta a consentire alla parte ricorrente di versare in atti la prova dell'avvenuto riconoscimento, cosicché il Tribunale possa poi adottare, espletati, se del caso, i necessari accertamenti, tutti i provvedimenti *ex artt. 315-bis, 262 c.c.*, come previsto dall'art. 250, u.c., c.c. (Tribunale di

Milano, sez. IX, 16 aprile 2014), contrasta con il dato letterale della disposizione, la quale prescrive che i provvedimenti su affidamento, mantenimento e cognome siano adottati con la sentenza che tiene luogo del consenso, non con altra successiva.

È quindi preferibile ritenere che la sentenza pronunciata nei giudizi *ex art. 250, co. 4, c.c.* sostituisca la condizione legale di efficacia del riconoscimento costituita dal consenso dell'altro genitore e renda operativo il riconoscimento già compiuto dal ricorrente negli atti processuali del giudizio promosso per superare l'opposizione dell'altro genitore. La sentenza ha efficacia costitutiva non soltanto nel senso, reso palese dalla lettera della norma, di "tener luogo" del consenso mancante, ma anche per la stessa formazione dello *status* di figlio riconosciuto da entrambi i genitori e deve essere trascritta dall'Ufficiale dello stato civile.

Ne deriva che la sentenza *ex art. 250, co. 4, c.c.* ha natura definitiva e ha un duplice contenuto: costitutivo dello *status filiationis* con riferimento al rapporto genitore-figlio e determinativo dei provvedimenti consequenziali concernenti l'affidamento, il mantenimento ed il cognome.

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 28 novembre 2019

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA PROLE MINORENNE – MERE SOLLECITAZIONI – REGIME DELLE SPESE PROCESSUALI – SOTTRAZIONE AL PRINCIPIO DI CAUSALITÀ QUINDI AL CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA – DEROGHE

Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, le richieste inerenti alla prole non sono vere e proprie domande, bensì si atteggiavano a mere sollecitazioni, tanto è vero che in quest'ambito non trova applicazione il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), e, siccome sono connotate dal comune interesse della tutela dei beni dei figli, esse sono di regola sottratte all'applicazione del principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ne costituisce espressione (art. 91, co. 1, c.p.c.), similmente a quanto accade in quei processi caratterizzati dall'identità degli interessi delle parti avversarie. Tuttavia, la deroga alla compensazione integrale delle spese di lite può essere giustificata dalla condotta anche processuale di una parte, che sia costitutiva di inutili resistenze ad una pronta (e anche condivisa) definizione della lite.

Parte seconda – Diritto delle successioni a causa di morte

Istituzione di eredi e di legati

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 25 luglio 2019

ESISTENZA DI FIGLI AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DEL TESTAMENTO – SOPRAVVENIENZA DI ALTRO FIGLIO IN FORZA DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI (ART. 687 C.C.) – ESCLUSIONE

La revocazione di diritto delle disposizioni testamentarie opera nell'ipotesi in cui l'ereditando non avesse figli o ignorasse di averli al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, non anche in caso di sopravvenienza di figli ulteriori, per la ricorrenza di due limiti ermeneutici: il carattere eccezionale delle ipotesi di revocazione legale delle disposizioni testamentarie, che impone un'interpretazione della disposizione aderente alla lettera e preclude l'applicazione analogica della norma ricavata (art. 14 disp. prel. c.c.), e il criterio della ragionevolezza, di cui il bilanciamento di interessi contrapposti ne costituisce espressione tecnica, interessi da individuarsi nella tutela della volontà del testatore (che è ultima volontà in quanto destinata a produrre effetti per il tempo in cui il disponente avrà cessato di vivere), nella tutela della certezza delle situazioni giuridiche soggettive che sono state conformate in positivo e in negativo dalla volontà del testatore, nella tutela degli interessi successori dei figli ovvero dei discendenti del testatore.

Quest'ultima tutela non è totalmente o anche solo essenzialmente compromessa, giacché il figlio sopravvenuto ad altri già esistenti e noti al *de cuius* al momento della redazione del testamento (ovvero il suo discendente *ex art. 687, co. 4, c.c.*) non è escluso dalla successione del genitore, potendo avvalersi della tutela offerta dal regime della successione c.d. necessaria.

Qualora invece si dovesse ritenere applicabile l'art. 687 c.c. anche all'ipotesi di sopravvenienza di figli ulteriori, sarebbe totalmente pregiudicata la tutela della volontà reale del testatore.

Sostituzioni

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 7 novembre 2019

SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA (ART. 692 C.C.) – LIMITI – LEGATO CON TERMINE INIZIALE COINCIDENTE CON LA MORTE DEL PRIMO CHIAMATO – QUALIFICAZIONE – FEDECOMMESSO – ASSENZA DI RAGIONI ASSISTENZIALI – NULLITÀ

Con l'espressione "sostituzione fedecommissaria" si designa la disposizione con la quale il testatore impone all'erede o al legatario (istituito) l'obbligo di conservare e restituire, al momento della sua morte, quanto ricevuto ad altra persona indicata nel testamento (sostituito). Ciò che connota la sostituzione fedecommissaria è l'esistenza di due delazioni, di ordine successivo, per il medesimo oggetto: che il testatore, cioè, abbia attribuito la titolarità sugli stessi beni prima all'istituito, indi al sostituito.

La sostituzione fedecommissaria può riguardare due delazioni a titolo di erede, ovvero, ai sensi dell'art. 697 c.c., due legati consecutivi o un legato che segue un'istituzione ereditaria. Tale sostituzione, quali che siano i titoli delle delazioni successive, è ammessa alle limitate condizioni di cui all'art. 692 c.c. (fedecommissato assistenziale), mentre è nulla "in ogni altro caso" (art. 692, co. 5, c.c.).

La nullità non colpisce l'istituzione (*i.e.* la prima delazione), ma solo la sostituzione (vale a dire la delazione successiva).

La previsione di un legato avente termine iniziale coincidente con la morte del primo chiamato è da intendersi

quale fedecommesso nullo ai sensi dell'art. 692, co. 5, c.c., poiché, togliendo all'istituto la possibilità di disporre per testamento, dà luogo ad un risultato che la legge vuole soltanto in funzione della prestazione di assistenza in favore del primo istituito.

(Nel caso di specie, il *de cuius* aveva destinato ad un soggetto tutto il denaro ereditario, con successivo obbligo, dopo la morte dello stesso, di attribuire una somma ad un determinato soggetto e di ripartire in parti uguali fra altri soggetti il residuo non consumato).

Tutela dei legittimari

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 6 giugno 2019

DONAZIONE INDIRETTA – RIDUZIONE – CONSEGUENZE – PREFERENZA PER LA REINTEGRAZIONE IN NATURA

La riduzione della donazione indiretta non fonda il diritto di conseguire una liquidazione monetaria, bensì quello di ottenere lo scioglimento della comunione instauratasi sulla donazione ridotta, in quanto, benché non si possa affermare che la sentenza di riduzione elimini retroattivamente il titolo di acquisto del donatario indiretto, la stessa, al contempo, opera una retrocessione del bene dal donatario al legittimario (che dunque diviene avente causa di questi), creando essa stessa un nuovo titolo causalmente idoneo a supportare il ritrasferimento.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 25 luglio 2019

REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA RISERVATA AI LEGITTIMARI – CONTENUTO DELL'ONERE DI ALLEGAZIONE – IRRILEVANZA DELLA TOTALE PRETERMISSIONE – OMESSA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA MASSA EREDITARIA, DELLA QUOTA DI RISERVA E DELLA LESIONE DELLA LEGITTIMA – CONSEGUENZE – INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE

Ai sensi degli artt. 556, 564, 2697 c.c., il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata, altrimenti la domanda di riduzione si esaurisce nella sua formale proposizione.

Non può dunque il legittimario, ancorché totalmente pretermesso, qualità che non comporta distinzioni di sorta, rimettere al giudice ogni singola operazione, dalla stima dei beni alla determinazione dell'entità delle lesioni, quindi anche all'accertamento se vadano ridotte e in che termini le sole disposizioni testamentarie ovvero anche le donazioni.

Il mancato assolvimento degli oneri di allegazione comporta il rigetto nel merito della domanda, non la dichiarazione di nullità; per la validità della domanda, è sufficiente che sia chiara la pretesa dedotta in giudizio di modo che la controparte sia in grado di contraddirla, come nel caso in cui si possano ricavare, dall'esame complessivo dell'atto introduttivo, adeguati elementi espressivi in modo univoco del *petitum* – reintegrazione della quota di riserva – e della *causa petendi* (quale fatto costitutivo della pretesa) – la qualità di legittimario (elemento soggettivo) e la lesione della quota di riserva per totale pretermissione (elemento oggettivo) – dell'azione.

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 7 novembre 2019

REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA RISERVATA AI LEGITTIMARI – DISTINZIONE TRA NULLITÀ E INFONDATEZZA DELLA DOMANDA

Con riferimento all'azione di riduzione, che ha natura costitutiva e che si colloca in posizione intermedia tra le domande autodeterminate e quelle eterodeterminate, ai fini della validità della domanda, il requisito dell'art. 163, co. 3, n. 3), c.p.c. è rispettato allorché l'attore allegi di essere legittimario rispetto ad una determinata successione e denunci di avere subito la lesione della propria quota di riserva; tutte le altre operazioni giuridico-

matematiche necessarie a fornire concretezza alla dedotta lesione della legittima assumono invece rilevanza condizionante rispetto al merito della domanda, nel senso che, in assenza di esse, l'azione di riduzione dovrà essere rigettata con pronuncia idonea al giudicato sostanziale.

Volontaria giurisdizione in materia successoria

Trib. Brescia, sez. III civ., ordinanza 4 aprile 2019

AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI ATTI DISPOSITIVI DI BENI EREDITARI (ARTT. 493 C.C., 747 C.P.C.) – NATURA MOBILIARE DEI BENI – COMPETENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA – RECLAMO – COMPETENZA – TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE – INSUSSISTENZA

Il reclamo proposto innanzi al Tribunale in composizione collegiale avverso il provvedimento del giudice delle successione in materia di autorizzazione alla vendita della proprietà di cose mobili è inammissibile, in quanto competente a pronunciarsi è la Corte d'appello.

L'art. 747, co. 3, c.p.c. prescrive che contro i provvedimenti emessi in camera di consiglio dal giudice in materia di autorizzazione alla vendita di beni ereditari è ammesso reclamo a norma dell'art. 739 c.p.c., al cui primo comma prescrive testualmente che “contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello che giudica anch'essa in camera di consiglio”.

La mancanza nell'art. 739 c.p.c. di una specifica indicazione circa la composizione del Tribunale – monocratica o collegiale – esclude che nelle due ipotesi possa operarsi una distinzione ai fini dell'individuazione del giudice dell'impugnazione; infatti, in assenza di indicazioni a livello sistematico di segno contrario, nulla induce a concludere nel senso che i provvedimenti camerali del giudice monocratico debbano essere reclamati con atto da presentarsi avanti il collegio, come si ricava dallo stesso art. 739 c.p.c., là dove nella prima parte prescrive che “contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio”, dovendosi ritenere che quando il legislatore ha inteso prevedere che il giudice dell'impugnazione dei provvedimenti emessi da un giudice monocratico sia il tribunale, lo ha fatto in modo espresso.

Parte terza – Altre materie

CONTENZIOSO ELETTORALE

Trib. Brescia, sez. III civ., ordinanza 21 novembre 2019

INCOMPATIBILITÀ A RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE – MANCATA CONVALIDA DELL'ELEZIONE – IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA COMUNALE – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – COMUNE – INSUSSISTENZA

Nel silenzio dell'art. 22 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e in applicazione dei principi generali del diritto processuale civile, l'azione di impugnazione della delibera comunale di non convalida dell'elezione a consigliere comunale per la ricorrenza di cause di incompatibilità deve essere proposta nei confronti del soggetto che si sostituisce per legge nella carica in dipendenza della delibera stessa, in quanto il giudizio ha per oggetto non la legittimità del provvedimento, bensì la sussistenza del diritto soggettivo alla permanenza nella carica, sicché l'azione è inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, se proposta nei confronti del comune interessato.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 2 maggio 2019

ILLECITO ENDOFAMILIARE – VIOLAZIONE DEI DOVERI DI MANTENIMENTO, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DEI GENITORI VERSO LA PROLE DIPENDENTE DAL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL MINORE – ELEMENTO SOGGETTIVO – CONSAPEVOLEZZA DEL CONCEPIMENTO

La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, può integrare gli estremi dell'illecito civile, poiché idonea a cagionare la lesione di diritti costituzionalmente protetti, per effetto del vuoto emotivo, relazionale e sociale.

Sul piano soggettivo, è necessaria la consapevolezza del trasgressore del concepimento del figlio, desumibile anche da indizi univoci.

[Nel caso di specie, dedotto in un processo di dichiarazione giudiziale di paternità, si è ritenuta l'insussistenza della consapevolezza, in mancanza di indizi univoci; è stata ritenuta insufficiente la semplice affermazione della madre, secondo cui avrebbe immediatamente avvertito il (riconosciuto) padre del concepimento].

SANZIONI PROCESSUALI

Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 31 gennaio 2019

REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (ART. 9 L. 1 DICEMBRE 1970, N. 898) – MANIFESTA INFONDATEZZA – RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 96, CO. 3, C.P.C. – LIQUIDAZIONE DELLA SANZIONE – CRITERIO DEL COMPENSO DEL DIFENSORE DELLA PARTE VITTORIOSA

In caso di totale soccombenza del ricorrente, la cui condotta è contrassegnata da colpa grave, in quanto l'attività assertiva compiuta si è rivelata priva della benché minima idoneità all'accoglimento delle pretese, ricorre la fattispecie della responsabilità di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c., da cui deriva l'irrogazione di una sanzione calibrata

sull'importo del compenso o su di un suo multiplo, liquidato per la difesa della parte vittoriosa, nel rispetto del criterio di giudizio della ragionevolezza.

Trib. Brescia, sez. III civ., ordinanza 9 dicembre 2019

PROCEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. – RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DI RIGETTO – RIGETTO INTEGRALE – ART. 13, CO. 1-QUATER, D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 – APPLICABILITÀ

In caso di rigetto integrale del reclamo avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice monocratico nell'ambito di un procedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, il tribunale deve dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; al termine "impugnazione" deve attribuirsi una portata più estesa rispetto al suo significato tecnico, di modo da includere il reclamo cautelare nell'ambito oggettivo di applicazione della norma; l'applicazione della norma a tutti i procedimenti che hanno una funzione di riesame della decisione di prime cure, ancorché non costituiscano impugnazione ai sensi del titolo III, libro II, del codice di rito, è coerente con la natura deflattiva e sanzionatoria del precetto.